

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo all'utilizzazione delle somme pervenute nell'anno 2008 all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e alla Conferenza Episcopale Italiana in forza degli artt. 46 e 47 della medesima legge

---

*L'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dispone che la Conferenza Episcopale Italiana trasmetta annualmente all'autorità statale competente il rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, della stessa legge e lo pubblichi sul «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», organo ufficiale della Conferenza medesima.*

*In adempimento a tale disposizione, si pubblica il rendiconto relativo all'anno 2008, con alcune annotazioni illustrative, inviato dal Presidente della CEI, Card. Angelo Bagnasco, al Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni, con lettera in data 30 giugno 2009, prot. n. 503/2009, ai sensi dell'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge 222/1985, approvato con DPR 13 febbraio 1987, n. 33.*

Nell'indicare i singoli dati si segue l'ordine delle lettere del comma secondo dell'art. 44:

\* **Lettera a)** - Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell'anno 2008:

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi **n. 34.649**
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi **n. 3.040**

\* **Lettera b)** - Somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali dovuti al Fondo Clero dell'INPS e al lordo delle ritenute fiscali):

- sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:  
da un minimo di **€11.520,00** (€960,00 mensili x 12 mensilità)  
a un massimo di **€21.456,00** (€1.788,00 mensili x 12 mensilità)
- sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:  
sacerdoti: **€15.552,00** (€1.296,00 mensili x 12 mensilità)  
Vescovi emeriti: **€18.864,00** (€1.572,00 mensili x 12 mensilità)

\* **Lettera c)** - Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:

- erogazioni liberali pervenute all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e deducibili a termini dell'art. 46 **€ 16.803.400**

- importo destinato dalla CEI a valere sull'anticipo dell'8 per mille IRPEF € **373.000.000**
- \* **Lettera d)** - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione: **n. 180**
- \* **Lettera e)** - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata un'integrazione: **n. 34.743**
- \* **Lettera f)** - Ammontare delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali operati ai sensi dell'art. 25:
  - ritenute fiscali € **70.357.029**
  - contributi previdenziali € **27.381.687**
- \* **Lettera g)** - Interventi finanziari dell'Istituto Centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero € **360.030.312**
- \* **Lettera h)** - Interventi operati per le altre finalità previste dall'art. 48:

**1. Esigenze di culto della popolazione.**

La somma destinata a questa finalità è stata pari a € **424.513.714,96.**

In particolare, essa è stata così ripartita:

- per l'edilizia di culto: € **185.000.000;**
- alle diocesi, per il sostegno delle attività di culto e pastorale: € **160.000.000;**
- per interventi di rilievo nazionale definiti dalla CEI: € **38.000.000;**
- per il "fondo speciale" finalizzato alla promozione della catechesi e dell'educazione cristiana: € **32.513.714,96;**
- per l'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali: € **9.000.000.**

**2. Interventi caritativi in Italia e nei paesi del terzo mondo.**

La somma destinata a questa finalità è stata pari a € **205.000.000.**

In particolare, essa è stata così ripartita:

- alle diocesi, per interventi caritativi a favore della collettività nazionale: € **90.000.000;**
- per interventi caritativi di rilievo nazionale definiti dalla CEI: € **30.000.000;**
- per interventi caritativi a favore di Paesi del terzo mondo: € **85.000.000.**

## ANNOTAZIONI

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone: "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 [e 50, terzo comma]", e indica gli elementi che "tale rendiconto deve comunque precisare".

### **SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO.**

#### **1. Quanto al dato di cui alla lett. a) dell'art. 44, comma secondo:**

Il numero di 37.689 (34.649 + 3.040) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 2008, compresi coloro che sono deceduti tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno.

I primi (34.649) sono coloro che hanno avuto titolo a una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cf. art. 24); i secondi (3.040) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cf. art. 27, comma primo), non essendo essi più in grado di svolgere un servizio a tempo pieno.

#### **2. Quanto ai dati di cui alla lettera b).**

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la CEI determina il valore monetario del singolo punto (per il 2008: € 12,00); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero-base uguale per tutti (nel 2008: 80 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 149 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla CEI ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; spese per alloggio in mancanza di casa canonica; condizioni di speciale difficoltà).

#### **3. Quanto ai dati di cui alla lettera c).**

Le offerte deducibili previste dall'art. 46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 2008, sono state pari a €16.803.400.

Si tratta dell'importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 2007 dai donanti sui conti correnti postale e bancari dell'Istituto Centrale oppure presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero all'uopo delegati, del quale l'Istituto Centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell'esercizio 2007, al ricevimento delle rendicontazioni degli

enti collettori; conseguentemente detto importo è stato destinato al sostentamento del clero nell'esercizio successivo (2008).

La somma di € 373.000.000 corrisponde all'importo trasmesso dalla CEI all'Istituto Centrale prelevandolo dal versamento complessivo di € **1.002.513.714,96** effettuato dallo Stato nell'anno 2008 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47.

#### **4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e).**

Come è noto, il sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

- A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi “comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
- a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
  - b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti” (art. 33).
- B. “L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato” (art. 34, comma primo).
- C. “Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'art. 34 con i redditi del loro patrimonio. Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita” (art. 35, commi primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

+ Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall'ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l'intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 180.

+ Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiungono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera B), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 34.743.

+ Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 2.766.

## **5. Quanto al dato di cui alla lettera f).**

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall'Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 2008 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.), le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali si precisa che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il Fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare avente cittadinanza italiana e per ogni sacerdote non avente cittadinanza italiana, ma presente sul territorio italiano al servizio di diocesi italiane.

## **6. Quanto alla lettera g).**

Se si confrontano i dati relativi al primo e terzo comma del precedente punto 3 delle presenti annotazioni (€389.803.400) e la somma erogata dall'Istituto Centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (€360.030.312) - utilizzata per la corresponsione ai sacerdoti delle integrazioni e degli assegni di previdenza, per il versamento dei contributi previdenziali al Fondo Clero dell'INPS, per il pagamento del premio di una polizza sanitaria integrativa in favore del clero - si constata la differenza positiva di €29.773.088. Tale somma sarà utilizzata per le esigenze del sostentamento del clero dell'anno successivo.